

Circolare

Alle : Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
Autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna, Thun, Wintherthur e Zurigo

Luogo, data : Berna-Wabern, dicembre 2004

N° : 510.115

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AEELS (Convenzione di Vaduz)

Gentili signore, egregi Signori,

il Consiglio federale svizzero ha approvato in data 10 dicembre 2004 il **secondo scambio di note** tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AEELS (Convenzione di Vaduz).

♦ **Il secondo scambio di note disciplina lo statuto dei cittadini di ciascun Stato parte ammessi nell'altro (nuove ammissioni), nonché la prestazione transfrontaliera di servizi che esulano dalle arti e mestieri (professioni regolamentate nel Liechtenstein).**

♦ **La regolamentazione definitiva della circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein entra in vigore il 1° gennaio 2005 !**

(Sono abrogate le istruzioni del 13 settembre 2004 sulla procedura di notifica speciale con il Liechtenstein)

1. Situazione iniziale

Il 21 giugno 2001 è stato sottoscritto a Vaduz l'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS Norvegia, Islanda e Liechtenstein (Convenzione di Vaduz). La Convenzione di Vaduz è stata completata mediante un protocollo separato concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein (Protocollo sul Liechtenstein). Tale protocollo prevede essenzialmente un piano a due fasi per gli ulteriori negoziati tra i due Stati. La prima fase è entrata in vigore il 1° giugno 2003, data a decorrere dalla quale il Liechtenstein accorda ai cittadini svizzeri che già risiedono nel Liechtenstein il medesimo statuto concesso ai cittadini degli altri Stati dello SEE e la Svizzera accorda ai cittadini del Liechtenstein che già risiedono in Svizzera il medesimo statuto concesso ai cittadini degli altri Stati dell'AELS. Nel contempo, ambo gli Stati hanno liberalizzato la prestazione transfrontaliera di servizi nell'ambito delle arti e mestieri.

2. Oggetto del secondo scambio di note

I negoziati sono ripresi dopo il 1° giugno 2003 nel contesto della seconda fase negoziale, conclusasi con il protocollo finale e lo scambio di note del 29 ottobre 2004. Lo statuto dei cittadini di ciascun Stato parte nell'altro è pertanto retto dallo scambio di note del 30 maggio 2003 e ora anche dallo scambio di note del 29 ottobre 2004.

1. Nel contesto della seconda fase della Convenzione di Vaduz, la Svizzera accorda ai cittadini del Liechtenstein la **libera circolazione delle persone** giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH/UE.
2. Il Liechtenstein si dichiara disposto ad ammettere ogni anno **12 cittadini svizzeri a esercitare un'attività lucrativa** e **5 cittadini svizzeri a stabilirsi senza attività lucrativa**.
3. Lo scambio di note del 1981 (RS 0.142.225.142) è sostituito dallo scambio di note del 29 ottobre 2004.
4. La vigente liberalizzazione nel settore delle prestazioni di servizio è estesa dal Liechtenstein anche ai **settori che esulano dalle arti e mestieri** (professioni regolamentate).
5. Le disposizioni della Convenzione del 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri (RS 0.142.115.142) restano vigenti. Per il momento si rinuncia a una revisione totale di tale convenzione.

3. Impatto sulla prassi del diritto in materia di stranieri

3.1. Ammissione

A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Svizzera accorda la **libera circolazione delle persone** ai cittadini del Liechtenstein, garantendo così un trattamento più favorevole degli altri Stati dell'AEELS (Norvegia e Islanda). Conformemente alla prassi attuale (art. 13 lett. e OLS), queste persone sono tuttavia ancora escluse dal contingente (nuovo art. 12 cpv. 4 OLCP).

Giusta l'articolo 8 della convenzione del 1963, continuano ad essere prelevate **mezze tasse di polizia degli stranieri**.

3.2. Prestatori di servizio

Le prestazioni transfrontaliere di servizio temporanee sono già state liberalizzate nel contesto della prima fase. Nella seconda fase, il diritto alla fornitura di prestazioni di servizio fino a 90 giorni lavorativi verrà esteso **anche alle professioni regolamentate nel Liechtenstein**.

D'ora innanzi, anche i prestatori di servizio provenienti dal Liechtenstein sottostaranno alla **procedura di notifica generale svizzera**. (La procedura di notifica speciale per il Liechtenstein introdotta il 1.6.03 non è pertanto più rilevante.)

Per i **lavoratori dipendenti provenienti da Stati terzi, distaccati per il conto di ditte con sede in uno dei due Stati parte** e che sono integrati nel mercato del lavoro della Svizzera o del Liechtenstein, le attività fino a 90 giorni lavorativi o tre mesi sottostanno parimenti all'obbligo di notifica.

3.3. Frontalieri

I frontalieri provenienti dal Liechtenstein che esercitano un'attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro svizzero beneficiano per principio del medesimo statuto concesso dalla Svizzera ai cittadini dell'UE/AELS. Essi non sottostanno tuttavia alla limitazione delle zone di frontiera e, conformemente alla prassi attuale, **non sottostanno all'obbligo di notifica né all'obbligo del permesso purché rientrino quotidianamente al loro domicilio** nel Liechtenstein (clausola dello status quo).

D'ora innanzi, essi hanno la possibilità di **risiedere in Svizzera durante la settimana**, ma sottostanno in tal caso all'obbligo di notifica e all'obbligo del permesso. Essi devono notificarsi nel **luogo di dimora settimanale** nonché sollecitare un **permesso per frontalieri CE/AELS** presso le autorità cantonali competenti in materia di stranieri.

I frontalieri svizzeri nel Liechtenstein continuano ad essere esentati dall'obbligo del permesso e dall'obbligo di notifica. Essi sono però tuttora tenuti a rientrare **quotidianamente al loro domicilio** in Svizzera. Non è data loro la possibilità di risiedere nel Liechtenstein durante la settimana.

Frontalieri indipendenti: D'ora innanzi, un frontaliere può parimenti svolgere un'attività lucrativa indipendente. Il frontaliere indipendente può fondare in Svizzera una ditta o una succursale. Il suo statuto è regolato mediante un **permesso per frontalieri CE/AELS**. Egli beneficia pertanto del diritto di **risiedere fuori domicilio durante la settimana**, nel qual caso è tenuto a notificarsi presso il Comune della residenza settimanale.

Il Liechtenstein regola il soggiorno dei frontalieri svizzeri che vogliono svolgere un'attività lucrativa indipendente nel Liechtenstein nel contesto della "grenzüberschreitende dauernde Geschäftstätigkeit" (GDG), ovvero "attività lucrativa transfrontaliera durevole". Non è dato un diritto a risiedere fuori domicilio durante la settimana.

3.4. Varia

3.4.1. Partner (concubini)

Nel contesto dei negoziati con il Liechtenstein, la questione del ricongiungimento di coppie di concubini è sollevata ma non è disciplinata esplicitamente. Essa **non** è infatti oggetto della Convenzione di Vaduz. La pertinente regolamentazione nei due Stati non è identica ma paragonabile, per cui ambo le parti la considerano **equivalente**. In ambo gli Stati, i rispettivi cittadini hanno la possibilità, giusta il diritto vigente, di farsi raggiungere dal partner proveniente da uno Stato membro dell'UE/AELS o terzo.

3.4.2. Allievi e studenti

Solitamente, i cittadini del Liechtenstein iscritti in Svizzera presso università, scuole universitarie professionali o scuole cantonali riconosciute, desiderano mantenere il domicilio nel Liechtenstein onde poter continuare ad esercitare il diritto di voto. Essi desiderano quindi perlopiù notificarsi in Svizzera unicamente in qualità di residenti settimanali. Raccomandiamo ai Cantoni di regolare questi casi, ai sensi di una soluzione pragmatica, mediante **consenso** (per analogia con l'art. 8 cpv. 2 LDDS). Troverete un pertinente esempio in allegato. L'atto d'origine può pertanto essere lasciato nel Liechtenstein. Per la notifica presso il Comune della residenza settimanale è sufficiente addurre una prova del fatto che i documenti sono depositati nel Liechtenstein.

Gradite, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

IMES

Il Direttore supplente

sig. Dieter W. Grossen

Allegato:

- Allegato tecnico: Elenco dei codici RCS